Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 234

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 7 settembre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1974, n. **410**.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 410. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 2.000.000, disposto dalla sig.ra Rosa Casagrande, con testamento olografo in data 12 marzo 1970, pubblicato con verbale 13 maggio 1972, repertorio n. 60755/15242, a rogito del dott. Carlo Gallizia, notaio in Milano ed ivi registrato il 20 maggio 1972 al n. 09480 atti pubblici.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto **1974**
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 16. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974.

Sostituzione di alcuni membri della commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1962, registro n. 15, foglio n. 208, concernente la nomina della commissione prevista dall'art. 3 della citata legge 25 aprile 1961, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1966, registro n. 73, foglio n. 220, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Ferdinando Polistina a presidente della commissione stessa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1970, registro n. 19, foglio n. 337, concernente la nomina del presidente di sezione del Consiglio di Stato dott. Francesco Caccioppoli a presidente della commissione stessa in sostituzione del dott. Ferdinando Polistina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1970, registro n. 51, foglio n. 170, concernente la nomina del dott. Luigi Sessa nella carica di membro della commissione anzidetta, in sostituzione del dottor Francesco Tondi;

Vista la lettera n. 1/00854, datata 21 gennaio 1974, del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la quale il primo dirigente dott. Benedetto Bruzzese è stato designato a sostituire il dott. Antonio Intreccialagli collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dirigente generale dott. Luigi Sessa è stato collocato a riposo;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1973, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale l'ispettore generale dott. Mariano Fronzetti è stato collocato a riposo

Riconosciuta la necessità di procedere alla sostituzione nella carica di membri della ripetuta commissione dei dottori Antonio Intreccialagli, Luigi Sessa e Mariano Fronzetti, perchè collocati a riposo;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Benedetto Bruzzese, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, è nominato membro della commissione prevista nell'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in sostituzione del dott. Antonio Intreccialagli.

Il dott. Carmelo Miligi, dirigente superiore ed il dottor Domenico Giffoni, primo dirigente, entrambi funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni vengono nominati membri della anzidetta commissione rispettivamente in sostituzione dei dottori Luigi Sessa e Mariano Fronzetti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1974

LEONE

TOGNI — GIOLITTI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1974
Registro n. 41 Poste, foglio n. 90

(7086)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1974.

Disposizioni per l'anticipazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119, recante modifica all'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Considerato che per esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria si rende necessario frazionare il pagamento degli stipendi ai dipendenti statali in un periodo di tempo più ampio;

Ritenuto che ai fini predetti occorre anticipare il pagamento degli stipendi a talune categorie di personale statale aventi notevole consistenza numerica, nei casi in cui gli interessati riscuotano personalmente presso le tesorerie provinciali dello Stato ovvero presso altri uffici pagatori previsti dalle norme vigenti;

Decreta:

Le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono autorizzati ad iniziare il pagamento diretto degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali il giorno 22 del mese cui si riferisce il pagamento stesso o il precedente giorno feriale qualora il 22 del mese sia festivo.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica ai pagamenti da effettuarsi ai delegati alla riscossione di cui all'art. 383 del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, per i quali rimane fermo il disposto dell'art. 370, terzo comma, dello stesso regolamento.

Il presente decreto ha effetto dal mese successivo alla data della sua emanazione.

Roma, addì 19 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7009)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1974.

Spese di ufficio sostenute dalle conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici misti del registro e di conservazione.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Ritenuto che ai sensi dell'art. 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734, le spese di ufficio previste dall'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, debbono essere assunte a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto interministeriale 29 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1972, registro n. 41 Finanze, foglio n. 240, con il quale è stato approvato il riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545;

Considerato che le spese di cui sopra debbono far carico al bilancio passivo del Ministero delle finanze, in quanto le conservatorie dei registri immobiliari sono uffici amministrati dal predetto Ministero;

Vista la nota 2 febbraio 1974, n. 115693/73 del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, divisione IV, con la quale è stato ritenuto che le spese in questione possono gravare sul cap. 1351 del bilancio passivo di detto Ministero;

Decreta:

Le spese di ufficio di cui all'art. 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sostenute dalle conservatorie dei registri immobiliari e dagli uffici misti del registro e di conservazione sono poste a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 25 novembre 1973 e graveranno sul cap. 1351 (spese di ufficio) del bilancio passivo del Ministero delle finanze.

Roma, addì 10 giugno 1974

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1974
Registro n. 23 Giustizia, foglio n. 176

(7279)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge-vie-accidents, Societé anonyme d'assurance », in Bruxelles, ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge-vie-accidents, Societé anonyme d'assurance », con sede in Bruxelles, già autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita, intesa ad ottenere l'estensione della propria attività anche alle operazioni di capitalizzazione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Vista la relazione tecnica e le condizioni generali di polizza allegate alla predetta domandata;

Decreta:

Art. 1.

La rappresentanza generale per l'Italia, in Roma, della compagnia belga di assicurazioni « Royale Belge-vie-accidents, Societé anonyme d'assurance », con sede in Bruxelles, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni generali di polizza, presentate dalla predetta rappresentanza:

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari e collettivi;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti ordinari;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi di particolari importanza.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6900)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1970 relativo alla nomina del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo Parco nazionale d'Abruzzo;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione ha designato il dott. arch. Renzo Mancini quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione del Parco nazionale d'Abruzzo in sostituzione del dott. Felice Mario Campoli, dimissionario;

Decreta:

Articolo unico

E' chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo il dott. architetto Renzo Mancini, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Felice Mario Campoli, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1974.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 148 della legge 23 febbraio 1974, n. 24;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 22 successivo, concernente l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. », in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; dal corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportati, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 23 febbraio 1974, n. 24 e decreto ministeriale 20 marzo 1974, nonchè quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla Tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione ». Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in otto compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a otto (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'applicazione del timbro a calendario della sezione di tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1974 a quella 1° aprile 1978.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi ornamentali simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 23 febbraio 1974, n. 24 e decreto ministeriale 20 marzo 1974 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » racchiusa in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righi, sono riportate, a sinistra le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. », seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo » - Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . . a favore di (seguono alcuni righi punteggiati). - Il presente certificato sostituisce i buoni al portatore indicati nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V°. per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. . . . . (4ª Serie) ».

Al centro del titolo campeggia, sovrastampata sul fondino, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 7 % », corrispondente al tasso di interesse dei buoni.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico delle leggi sul debito pubblico 14 febbraio 1963, n. 1343.

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978, ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda « Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 — 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; *b*) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare. Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. — 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso e assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. — 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° aprile 1978. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le serie ed i numeri di iscrizione dei buoni al portatore che il certificato sostituisce.

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende otto tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su una sola colonna numerati progressivamente dal basso verso l'alto da quello n. 1, di scadenza 1° ottobre 1974 a quello n. 8, di scadenza 1° aprile 1978.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1974 al 1° aprile 1978) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è la leggenda: « Legge 23 febbraio 1974, n. 24 » e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto ministeriale 20 marzo 1974 ». A sinistra di questa ultima leggenda e al disopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro di ogni tagliando, sul fondino, è sovrastampata, in carattere grande ombreggiato, l'indicazione « 7 % », tasso di interesse dei buoni.

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al disopra e al disotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 7 % - di scadenza 1° aprile 1978 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978 e da un foglio contenente otto compartimenti, disposti su due colonne di quattro compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interesse.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento »: (seguita da alcuni righi punteggiati) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 % di scadenza 1° aprile 1978 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati gli otto compartimenti con l'indicazione - dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° ottobre 1974 a quello 1° aprile 1978.

Esternamente alla cornice del foglio compartimenti, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella.

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio, la indicazione « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio relativo alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono, nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »; prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) la terza parte del titolo (da sinistra verso destra) contiene soltanto l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 7 %, di scadenza 1° aprile 1978;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario »; la leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, il lato superiore della cornicetta; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo simile a quello della parte del lato superiore interrotto dalla predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del testo unico 14 febbraio 1973, n. 1343 ».

Le parole « con o senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti lo usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righi punteggiati per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righi punteggiati; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai Buoni del Tesoro poliennali 7%, di scadenza 1° aprile 1978, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, numero 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

certificati nominativi di piena proprietà; cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro;

certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro;

certificati nominativi di nuda proprietà; cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita; cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita; cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro;

certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine; cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

La cifra, in grande « 7 % », sovrastampata sul fondino del prospetto del corpo del titolo e dei tagliandi, è in colore rosso mattone.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore blu.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1974
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 391

(7183)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1974.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 14 del vigente statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1970, con il quale il gr. uff. Mario Rubatto è stato nominato componente il consiglio di amministrazione dello Istituto predetto, per un quadriennio;

Considerato che occorre procedere alla nomina, per il prossimo quadriennio, del consigliere di amministrazione di propria competenza;

Decreta:

Il gr. uff. Mario Rubatto è confermato componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7008)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale delle attività zootecniche - Eurocarne » che avrà luogo a Verona dal 26 al 30 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 agosto 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(7054)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1974.

Dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Omsa-Sud S.p.a. Calzificio di Fermo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Omsa-Sud S.p.a. Calzificio di Fermo (Ascoli Piceno) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Omsa-Sud S.pa. Calzificio di Fermo (Ascoli Piceno).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 1973 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
SCHIETROMA

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
MAZZARINO

(7262)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1974.

Possibilità di destinare al produttore vinicolo l'aiuto comunitario previsto per la distillazione agevolata dei vini da pasto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1794/74 del Consiglio del 10 luglio 1974, che stabilisce le norme generali relative ad operazioni di distillazione dei vini da pasto durante il periodo 15 luglio-30 settembre 1974;

Visto il regolamento (CEE) n. 1832/74 della Commissione del 15 luglio 1974, concernente le modalità di applicazione delle operazioni di distillazione di cui sopra;

Visto, in particolare, l'art. 3 di detto regolamento della Commissione, secondo cui è attribuita agli Stati membri la facoltà di prescrivere che l'aiuto previsto dallo art. 6 del citato regolamento n. 1794/74 del Consiglio possa essere versato al produttore vinicolo, purché quest'ultimo ottenga un prezzo che, aiuto compreso, sia almeno uguale al prezzo minimo di cui all'art. 3 dello stesso regolamento del Consiglio;

Considerato che sussistono validi motivi che giustificano il ricorso alla predetta facoltà per i vini che, oggetto di contratti stipulati in applicazione della richiamata normativa comunitaria, siano trasformati in prodotti aventi una gradazione alcoolica di 85° e meno;

Decreta:

L'importo dell'aiuto previsto dall'art. 6, par. 2, secondo comma, del regolamento n. 1794/74 del Consiglio può essere corrisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo direttamente al produttore vinicolo, a condizione che quest'ultimo ottenga un prezzo di cessione del vino che, aiuto compreso, sia almeno uguale a L. 1.057,32 per grado ettolitro e che i vini, oggetto di contratto, siano trasformati in prodotti aventi una gradazione alcoolica di 85° e meno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1974.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 9 luglio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 185 del 16 luglio 1974, recante disposizioni per il pagamento dell'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1974;

Visto, in particolare, l'art. 3 di detto decreto, in base al quale la domanda per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1974 deve essere presentata dai produttori interessati entro il termine del 31 agosto 1974;

Atteso che sussistono validi motivi per prorogare detto termine al 30 settembre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle domande per ottenere l'integrazione di prezzo per il grano duro di produzione nazionale 1974 è prorogato al 30 settembre 1974.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7281)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1974.

Autorizzazione alla società « Fideur - Fiduciaria europea S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fideur - Fiduciaria europea S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fideur - Fiduciaria europea S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1974.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(7280)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 7 giugno 1974 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « Costanza », in Napoli, e la nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 agosto 1974 il decreto ministeriale 7 giugno 1974, con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro « Costanza », cooperativa a responsabilità limitata, in Napoli, fu posta in liquidazione coatta amministrativa con la nomina di un commissario liquidatore nella persona del rag. Michele Serrao, è stato annullato in conseguenza di precedente dichiarazione di fallimento della cooperativa medesima.

(7243)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania è vacante la prima cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7241)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 53 Istruzione, foglio n. 18, il ricorso straordinario proposto dal sindaco del comune di Roma avverso il decreto ministeriale 26 gennaio 1970, concernente la tutela dell'immobile in via Monte delle Gioie n. 2, Roma, di proprietà dei signori Romeo, Antonio, Cleopatra e Maria Signorini, è stato accolto.

(7286)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gerre de' Caprioli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Gerre de' Caprioli (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.801.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3521/M)

Autorizzazione al comune di Cappella de' Picenardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Cappella de' Picenardi (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.426.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3522/M)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.861.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3523/M)

Autorizzazione al comune di Villa Collemandina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Villa Collemandina (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.564.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3524/M)

Autorizzazione al comune di Stazzema ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Stazzema (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 71.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3525/M)

Autorizzazione al comune di Giuncugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Giuncugnano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.544.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3526/M)

Autorizzazione al comune di Gallicano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Gallicano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.062.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3527/M)

Autorizzazione al comune di Fosciandora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Fosciandora (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.664.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3528/M)

Autorizzazione al comune di Coreglia Antelminelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Coreglia Antelminelli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.896.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3529/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Castiglione di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.515.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3530/M)

Autorizzazione al comune di Bagolino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Bagolino (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.290.552, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3531/M)

Autorizzazione al comune di Arpaise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1974, il comune di Arpaise (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.272.846, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3532/M)

Autorizzazione al comune di Rocchetta a Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Rocchetta a Volturno (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.134.327, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3533/M)

Autorizzazione al comune di Montaquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Montaquila (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3534/M)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.397.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3535/M)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.309.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3536/M)

Autorizzazione al comune di Castel Campagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Castel Campagnano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.274.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3537/M)

Autorizzazione al comune di Carinola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Carinola (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 231.669.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3538/M)

Autorizzazione al comune di Calvi Risorta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Calvi Risorta (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3539/M)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Ricadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.469.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3540/M)

Autorizzazione al comune di Nazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Nazzano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3541/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.773.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3542/M)

Autorizzazione al comune di Rocca Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Rocca Santo Stefano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.884.567, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3543/M)

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.337.058, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3544/M)

Autorizzazione al comune di Tossicia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Tossicia (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.366.422, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3545/M)

Autorizzazione al comune di Villaputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 agosto 1974, il comune di Villaputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3546/M)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1974, il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.778.843, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3547/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 168

Corso dei cambi del 4 settembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	660 —	660 —	660,25	660 —	660 —	660,05	659,80	660 —	660 —	660 —
Dollaro canadese	669,15	669,15	669,50	669,15	669 —	669,10	669 —	619,15	669,15	669,10
Franco svizzero	219,80	219,80	219,80	219,80	220 —	219,80	219,73	219,80	219,80	219,80
Corona danese	107,35	107,35	107,50	107,35	108,70	107,30	107,40	107,35	107,35	107,30
Corona norvegese	118,78	118,78	118,90	118,78	118,15	118,75	118,99	118,78	118,78	118,75
Corona svedese	147,69	147,69	147,70	147,69	147,50	147,65	147,68	147,69	147,69	147,69
Fiorino olandese	244,15	244,15	244,28	244,15	243,80	244,10	244,15	244,15	244,15	244,10
Franco belga	16,8080	16,808	16,80	16,8080	14,80	16,80	16,18	16,8080	16,80	16,77
Franco francese	137,75	137,75	137,90	137,75	137,10	137,70	137,60	137,75	137,75	137,75
Lira sterlina	1528,65	1528,65	1529,50	1528,65	1520 —	1528,60	1527,50	1528,65	1528,65	1528,65
Marco germanico	248,83	248,83	248,80	248,83	248,50	248,80	248,40	248,83	248,83	248,80
Scellino austriaco	35,095	35,095	35,05	35,095	35,07	35,05	35,10	35,095	35,09	35,05
Escudo portoghese	25,55	25,55	25,58	25,55	25,48	25,55	25,60	25,55	25,55	25,55
Peseta spagnola	11,4675	11,4675	11,47	11,4675	11,60	11,45	11,48	11,4675	11,46	11,45
Yen giapponese	2,1850	2,185	2,21	2,1850	2,18	2,18	2,19	2,1850	2,18	2,18

Media dei titoli del 4 settembre 1974

Rendita 5 % 1935	96,075
Redimibile 3,50 % 1934	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,125
» 5 % (Ricostruzione)	84,700
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,350
» 5 % (Città di Trieste)	83,575
» 5 % (Beni esteri)	83,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,725
» 5,50 % » » 1968-83	82,725
» 5,50 % » » 1969-84	87,250
» 6 % » » 1970-85	89,350
» 6 % » » 1971-86	88,725
» 6 % » » 1972-87	87,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,500
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,050
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	84,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 settembre 1974

Dollaro USA	659,90
Dollaro canadese	669,075
Franco svizzero	219,765
Corona danese	107,375
Corona norvegese	118,885
Corona svedese	147,685
Fiorino olandese	244,15
Franco belga	16,804
Franco francese	137,675
Lira sterlina	1528,075
Marco germanico	248,615
Scellino austriaco	35,097
Escudo portoghese	25,575
Peseta spagnola	11,47
Yen giapponese	2,187

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Palermo

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 11 luglio 1974, l'area demaniale marittima, avente la superficie di mq. 365, e l'insistente manufatto, sita in località Addaura del comune di Palermo, riportata al catasto di detto comune al foglio 12/B, particella 5 (parte) viene dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(7135)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1974, registro n. 35 Finanze, foglio n. 147, il ricorso straordinario prodotto in data 28 novembre 1970 dall'ex ufficiale superiore di dogana sig. Abbruzzese Enrico, avverso il diniego all'inquadramento nel ruolo dei contabili doganali, è stato dichiarato irricevibile.

(7137)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1974, registro n. 35 Finanze, foglio n. 145, il ricorso straordinario prodotto in data 9 gennaio 1971 dall'ispettore aggiunto (ora vice direttore) sig. Gioli Romano avverso il decreto del Ministro per le finanze 25 maggio 1970, è stato respinto, perchè infondato.

(7138)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1974, registro n. 35 Finanze, foglio n. 146, il ricorso straordinario prodotto in data 7 gennaio 1971 dall'ufficiale principale di dogana signor Crimì Angelo, avverso il decreto del Ministero delle finanze del 25 maggio 1970, è stato in parte respinto, perchè infondato, ed in parte dichiarato inammissibile.

(7139)

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1974, registro n. 35 Finanze, foglio n. 144, il ricorso straordinario prodotto in data 18 maggio 1969 dal vice direttore (ora direttore di 2ª classe) di dogana sig. Matassa Giuseppe, avverso il decreto del Ministro per le finanze 31 dicembre 1966, è stato dichiarato inammissibile.

(7140)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 485-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tortrino Mario, con sede in Valenza (Alessandria), via Trieste n. 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 485-AL », ha dichiarato di avere smarrito due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Alessandria.

(7162)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Importo dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole valevoli dal 25 marzo al 30 aprile 1974

(espresso in U.C./100 kg. di semi)

Periodo di validità	Importo integrazione	Importo integrazione in caso di fissazione anticipata						
		marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
Dal 25 marzo 1974:								
colza e ravizzone	0	0	0	0	0	0	0	0
girasole	0	0	0	0	0	—	—	—
Dal 1° aprile 1974:								
colza e ravizzone	0	0	0	0	0	0	0	0
girasole	0	0	0	0	0	0	—	—
Dall'8 aprile 1974:								
colza e ravizzone	0	0	0	0	0	0	0	0
girasole	0	0	0	0	0	0	—	—
Dal 17 aprile 1974:								
colza e ravizzone	0	0	0	0	0	0	0	0
girasole	0	0	0	0	0	0	—	—
Dal 22 aprile 1974:								
colza e ravizzone	0	0	0	0	0	0	0	0
girasole	0	0	0	0	0	0	—	—

L'importo dell'integrazione di prezzo nei casi in cui è stata chiesta la fissazione anticipata per i mesi di luglio, agosto e settembre sarà confermato o sostituito per tener conto del prezzo indicativo fissato per la campagna 1974-75 e dell'importo della maggiorazione mensile per il mese di settembre 1974.

(6584)

Prezzi del mercato mondiale ed elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e ravizzone comunitari della campagna 1973-74

PREZZO DEL MERCATO MONDIALE PER I SEMI DI COLZA E RAVIZZONE
(espresso in U.C./100 kg.)

Periodo di validità	Conversione di 1 U.C. in lire	Prezzo del mercato mondiale	Prezzo del mercato mondiale in caso di fissazione anticipata dell'integrazione					
			1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
Dal 1° aprile 1974	773.490	25.734	25.734	25.734	25.410	24.763	24.602	24.521
Dall'8 aprile 1974	780.835	23.927	23.927	23.927	23.607	23.207	23.007	23.047
Dal 15 aprile 1974	790.839	23.927	23.927	23.927	23.607	23.207	23.007	23.047
Dal 17 aprile 1974	790.839	25.926	25.926	25.926	25.686	25.366	25.046	25.046
Dal 22 aprile 1974	790.839	25.674	25.674	25.674	25.674	25.352	25.110	25.110
Dal 29 aprile 1974	802.368	25.674	25.674	25.674	25.674	25.352	25.110	25.110

ELEMENTI NECESSARI PER IL CALCOLO DEGLI IMPORTI DIFFERENZIALI PER I SEMI DI COLZA E DI RAVIZZONE

Semi di colza e ravizzone, trasformati per la produzione di olio in Italia o esportati da questo Paese:

Valevoli dal 1° aprile 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi)	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1220	+ 0,1220	+	—
raccolti in Germania .			0,2755	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1530	—
raccolti in Francia . .			0,0494	—
raccolti in Danimarca			0,1220	—
raccolti in Irlanda . . .			—	0,0135
raccolti nel Regno Unito			—	0,0135
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dall'8 aprile 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1327	+ 0,1327	+	—
raccolti in Germania .			0,2876	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1639	—
raccolti in Francia . .			0,0594	—
raccolti in Danimarca			0,1327	—
raccolti in Irlanda . .			—	0,0040
raccolti nel Regno Unito			—	0,0040
raccolti in Italia . . .			—	—

Valevoli dal 15 aprile 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1472	+ 0,1472	+	—
raccolti in Germania .			0,3041	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1789	—
raccolti in Francia . .			0,0537	—
raccolti in Danimarca			0,1472	—
raccolti in Irlanda . .			0,0888	—
raccolti nel Regno Unito			0,0888	—
raccolti in Italia . . .				—

Valevoli dal 29 aprile 1974	Elemento correttore del prezzo indicativo (coeff. da applicarsi.	Elemento correttore dell'integrazione o restituzione (coeff. da applicarsi	Elemento differenziale (coeff. da applicarsi al prezzo indicativo) (1)	
	— 0,1639	+ 0,1639	+	—
raccolti in Germania .			0,3230	—
raccolti nell'UEBL o nei Paesi Bassi			0,1960	—
raccolti in Francia . .			0,0562	—
raccolti in Danimarca			0,1639	—
raccolti in Irlanda . .			0,0234	—
raccolti nel Regno Unito			0,0234	—
raccolti in Italia . . .			—	—

(1) Per i semi raccolti nel Regno Unito ed in Danimarca il prezzo indicativo è diminuito dell'importo compensativo « adesione ».

(6585)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1974-75 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 10 ottobre 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di organismo di intervento nel mercato comune dei cereali, previsti dal regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967 e dai successivi regolamenti in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti della Comunità economica europea (CEE) sull'organizzazione comune di mercato nel settore dei cereali, validi per la campagna di commercializzazione 1974-1975: n. 120/67 del 13 giugno 1967 (modificato con regolamento n. 1125/74 del 29 aprile 1974), n. 132/67 del 13 giugno 1967 (integrato con regolamento n. 1938/70 del 29 settembre 1970), numero 172/67 del 27 gennaio 1967, n. 289/69 del 17 febbraio 1969, n. 768/69 del 22 aprile 1969, n. 1403/69 del 18 luglio 1969, n. 376/70 del 27 febbraio 1970 (modificato con i regolamenti n. 935/70 del 22 maggio 1970 e n. 2647/70 del 28 dicembre 1970), n. 1492/71 del 13 luglio 1971, modificato con regolamenti n. 1363/72 del 29 giugno 1972 e n. 1422/72 del 4 luglio 1972), n. 1493/71 del 13 luglio 1971 (modificato con i regolamenti n. 1460/72 del 10 luglio 1972 e n. 1765/74 dell'8 luglio 1974), n. 1126/74, n. 1127/74 e n. 1128/74 del 29 aprile 1974 e n. 1595/74 del 21 giugno 1974;

Considerato che la campagna di commercializzazione 1974-1975 inizia il 1° agosto 1974;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare senza indugio i servizi di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 1974-75, regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme dei citati regolamenti della Comunità economica europea e delle citate leggi nazionali;

Considerato che a tal fine occorre altresì provvedere all'affidamento ad assuntori del servizio relativo al compimento delle operazioni esecutive di intervento procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di attrezzature idonee alla lunga conservazione dei prodotti;

Nell'adunanza del 23 luglio 1974;

Ha deliberato:

1. Le operazioni di intervento nel mercato dei cereali nella campagna di commercializzazione 1974-75 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare, che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni che dispongono di idonee attrezzature, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro n. 81, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

Nella domanda, da redigersi su carta da bollo, devono essere indicate:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

il centro od i centri di commercializzazione nei quali il richiedente intenda operare, scelti fra quelli risultanti dall'atto disciplinare allegato alla presente deliberazione, nonchè la specie e quantità di prodotto che è in grado di acquistare e conservare;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nel centro o nei centri di commercializzazione indicati. I magazzini di ciascun centro debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5000 distintamente per specie di cereale.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. Gli assuntori del servizio per la campagna di commercializzazione 1972-73, che chiedono l'attribuzione dell'incarico ai sensi della presente deliberazione, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto, nonchè, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

5. Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto, con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro-presidente: BISAGLIA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1974-75 in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 120/67 del 13 giugno 1967 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1974-75 i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana ed i relativi prezzi base di intervento del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco sono quelli riportati nella tabella *A*, annessa al presente atto disciplinare.

I prezzi base di intervento di cui alla suddetta tabella *A* sono riferiti a cereali della qualità tipo, definita nell'annessa tabella *B*, presi in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1974.

I prezzi stessi sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *C* annessa al presente atto disciplinare, nonchè della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *D* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate:

per il frumento tenero, applicando le percentuali previste nella citata tabella *C*, sul prezzo di intervento di base che è di L. 8813,403 a q.le;

per il frumento duro, l'orzo ed il granoturco, applicando le percentuali previste nella citata tabella *C* al rispettivo prezzo unico di intervento valido all'inizio della campagna di commercializzazione 1974-75, riportato nella citata tabella *A*.

La maggiorazione mensile è applicata nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

I prezzi di cui al presente articolo si applicano alle cessioni dei prodotti all'intervento durante la campagna di commercializzazione cereali 1974-75 che inizia, per tutti i prodotti indicati al primo comma, il 1° agosto 1974 e termina il 31 luglio 1975 per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo ed il 30 settembre 1975 per il granoturco. Tuttavia, per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo consegnato all'intervento nei mesi di giugno e luglio 1975, nonchè per il granoturco consegnato all'intervento nei mesi di agosto e di settembre 1975, si applicano i prezzi di intervento iniziali della successiva campagna di commercializzazione 1975-76, nonchè le procedure e condizioni di presa in consegna fissate per detta campagna dalla regolamentazione comunitaria.

L'importo dei prezzi base di intervento e delle maggiorazioni mensili di cui alle tabelle rispettivamente *A* e *D* deriva dalla applicazione all'unità di conto del tasso di cambio in lira italiana fissato all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 1847/74 del 15 luglio 1974, integrato dall'art. 4 della decisione della Commissione delle comunità europee del 17 luglio 1974.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo d'intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate metriche per il frumento tenero, l'orzo ed il granoturco e di 40 tonnellate metriche per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi agli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa, carie e carbonatura, nè semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando:

la percentuale totale degli elementi che sono cereali di base (frumento tenero, frumento duro, orzo e granoturco) di qualità irreprensibile è di un minimo del 90%;

il tasso di umidità non supera il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo il 14,50 % e per il granoturco non supera il 16%;

il peso specifico per ettolitro non è inferiore a kg 73 per il frumento tenero, a kg 76 per il frumento duro e a kg 63 per l'orzo;

la percentuale di chicchi germogliati non supera il 2% nel frumento tenero, nel frumento duro e nell'orzo ed il 3% nel granoturco;

la percentuale delle impurità relative ai chicchi non è superiore al 5 % per il frumento tenero, il frumento duro ed il granoturco;

la percentuale di chicchi di altri cereali e di chicchi attaccati dai parassiti non supera il 5 % per l'orzo;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 3 % per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati e spontaneamente (grana cotta) e lo 0,05 % di segale cornuta nel frumento tenero e nel frumento duro;

la percentuale totale di impurità varie non supera il 4 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati durante le operazioni di essiccazione del frumento tenero e del frumento duro non supera lo 0,50 %;

la percentuale di chicchi bianconati nel frumento duro non supera il 50 %;

la percentuale del frumento tenero nel duro non supera il 7 %;

la percentuale di chicchi spezzati non supera il 5 % per il frumento tenero e per il frumento duro ed il 10 % per il granoturco;

la percentuale di chicchi scaldati per l'orzo non supera il 15 %.

Art. 3.

L'acquisto da parte dell'A.I.M.A. dei cereali offerti in vendita all'intervento è effettuato a mezzo di assuntori del servizio, alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

A decorrere dalla data di stipulazione del contratto di affidamento del servizio e fino alla data di chiusura della campagna di commercializzazione dei cereali 1974-75, l'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di cessione dei cereali di cui all'art. 1 offerti all'intervento, secondo le norme del presente atto disciplinare e dei regolamenti della Comunità economica europea vigenti per detta campagna, nei centri di commercializzazione, nei limiti di quantità e per i magazzini indicati nel contratto medesimo, riconosciuti idonei dall'A.I.M.A. ad essere compresi nella zona di operatività di ciascun centro di commercializzazione.

Qualora, dopo la sottoscrizione del contratto tra l'A.I.M.A. e l'assuntore del servizio, sopravvengono modificazioni alle norme comunitarie vigenti in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e si procederà tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta ricevuta deve essere effettuata dall'assuntore al più presto, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore soltanto entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento dell'accettazione.

Qualora, per motivi di capienza od agibilità del magazzino oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, l'assuntore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino deve provvedere l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato ed il venditore od il suo delegato predetto.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, condizionamento e caratteristiche dei cereali offerti in vendita, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti gli usuali campioni che saranno sottoposti dall'assuntore alla analisi di un laboratorio autorizzato, scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dalla A.I.M.A.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.

Art. 5.

La merce consegnata, è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente art. 4, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, semprechè ricorrano le condizioni di ammissibilità della vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonchè quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente atto disciplinare, valido per il centro di commercializzazione per il quale è stata accettata l'offerta, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato al più presto dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della

consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1, e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A. incorporata nel prezzo d'acquisto.

Il modello della bolletta di acquisto sarà rimesso dalla A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino in cui è stato preso in consegna il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonchè per le correlative operazioni esecutive, deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione dei cereali acquistati, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamento e perdite del prodotto. Egli risponde verso l'A.I.M.A. delle quantità di cereali acquistati fino al momento della consegna all'acquirente o destinatario indicato dall'A.I.M.A. stessa, salvo che lo scondizionamento o la perdita siano derivati da fatti di guerra, terremoti, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

Le quantità di cereali acquistate debbono essere custodite nel magazzino di ricevimento riconosciuto idoneo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto e l'esecuzione delle conseguenti operazioni di paleggiatura, aerazione e disinfestazione. Esse, inoltre, debbono essere tenute distinte in rapporto alla qualità: frumento tenero, frumento duro (Cappelli o assimilati, Grifoni e Marzuoli, Timilie o Neri di Sicilia), granoturco e orzo.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti dall'assuntore, distintamente per qualità di cereale, un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati con annotazione di tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'A.I.M.A..

Art. 8.

La vendita od altra destinazione dei cereali acquistati dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'A.I.M.A. stessa, quale organismo di intervento, in conformità dei vigenti regolamenti comunitari.

L'assuntore deve segnalare all'A.I.M.A. lo stato di condizionamento dei cereali affinché essa possa disporre razionalmente la destinazione dei prodotti.

La vendita è disposta di norma a prezzo non inferiore al prezzo di intervento valido per il centro in cui è immagazzinata la partita messa in vendita. A tale prezzo vanno poi applicate le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche, nonchè la maggiorazione mensile relativa al mese di ritiro della merce, di cui al precedente art. 1, calcolate ed applicate nei sensi ivi stabiliti; la maggiorazione mensile da applicare per il frumento tenero, il frumento duro e l'orzo ritirati durante i mesi di giugno e luglio 1975 è quella valida per il precedente mese di maggio, mentre per il granoturco ritirato durante i mesi di agosto e settembre 1975 è quella valida per il precedente mese di agosto.

Qualora l'A.I.M.A. disponga la vendita a prezzo inferiore a quello d'intervento aumentato della maggiorazione mensile relativa al mese stabilito per la consegna, la differenza è versata dall'A.I.M.A. all'assuntore nel termine previsto per il finanziamento della merce da parte dell'acquirente.

L'assuntore effettuerà le consegne del prodotto ceduto dall'A.I.M.A., alla condizione di merce resa su veicolo magazzino di consegna, oppure resa piede porta magazzino, secondo le disposizioni dell'A.I.M.A., dal giorno successivo alla data del totale finanziamento del controvalore e relativa I.V.A. presso le sue casse.

L'accertamento del peso metrico, condizionamento, qualità e caratteristiche, viene fatto in contraddittorio tra l'assuntore e l'acquirente o, in sua assenza, chi esegue per lui materialmente il ritiro e che si intende senz'altro a ciò delegato, alla uscita di ciascun magazzino.

Tutte le operazioni relative alla consegna del prodotto alla prescritta condizione di resa del prodotto stesso, compresa la pesatura, competono all'assuntore.

Art. 9.

Per ogni consegna all'acquirente o destinatario l'assuntore deve emettere apposita « bolletta di uscita », nella quale devono risultare: il magazzino ove è avvenuto il ritiro, la data del ritiro, la quantità, la qualità e, salvo il caso di contestazione tra l'assuntore e il cessionario, le effettive caratteristiche merceologiche del prodotto.

Le eventuali differenze che diano luogo a maggiorazioni e detrazioni debbono essere determinate separatamente magazzino per magazzino. All'uopo, per ciascun magazzino, viene effettuata la media ponderata delle caratteristiche accertate e riportate nelle bollette oppure nel risultato di analisi, relativamente a tutte le consegne eseguite dal magazzino stesso al medesimo compratore a fronte di tutto il quantitativo consegnato in esecuzione del rapporto di cessione.

Ogni vendita dovrà essere documentata da apposita fattura, che viene emessa dall'assuntore del servizio dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto e sia stato definito l'accertamento delle caratteristiche e, comunque, entro venti giorni dal compimento di tale accertamento.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A. deve risultare l'acquirente, gli estremi del dispositivo di vendita emesso dall'A.I.M.A., il magazzino o i magazzini di consegna, la quantità consegnata, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il controvalore effettivo di tale quantità e relativa I.V.A., l'importo e la data del versamento provvisorio del controvalore stesso e relativa I.V.A., eseguito dall'acquirente, nonché l'importo delle differenze dovute a saldo.

Il regolamento dei conguagli risultanti dalla fattura deve essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 10.

La differenza tra il prezzo base di vendita e il prezzo base di intervento compete all'A.I.M.A. e deve essere versata dallo assuntore in apposito conto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'A.I.M.A., detratta una quota di L. 300 al quintale e relativa I.V.A. che è trattenuta dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso dovutogli e per la quale l'assuntore stesso deve emettere apposita fattura.

Qualora tale differenza di prezzo per quintale di prodotto venduto sia inferiore a L. 300 e relativa I.V.A., l'A.I.M.A. corrisponde direttamente all'assuntore, a consegna avvenuta del prodotto all'acquirente, l'importo corrispondente alla parte della quota di acconto sul compenso e relativa I.V.A. non incassata dall'assuntore.

La differenza attiva e l'eventuale differenza passiva tra l'ammontare delle maggiorazioni mensili riscosse e l'ammontare delle maggiorazioni mensili pagate dall'assuntore compe-

tono all'A.I.M.A. e sono regolate tra le parti a chiusura della campagna sulla base della dimostrazione degli acquisti e delle vendite di cui al successivo art. 16.

Le condizioni dei precedenti commi possono essere derogate in sede contrattuale per quanto attiene al sistema di erogazione della quota d'acconto.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore deve comunicare all'A.I.M.A. per ciascun magazzino presso il quale sia avvenuto movimento di prodotto nel corso del mese precedente, e distintamente per qualità di cereale, con riserva di trasmissione delle copie delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita, i dati relativi alle quantità prese in carico ed alle quantità consegnate nel corso del mese considerato con la situazione delle giacenze presso detti magazzini alla fine di detto mese.

La copia delle bollette di acquisto e delle bollette di uscita deve essere trasmessa all'A.I.M.A., in allegato rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, mediante plico raccomandato spedito non oltre il 20 del mese successivo a quello in cui tali atti sono stati emessi. Con lo stesso plico deve essere inviata all'A.I.M.A. copia delle fatture o autofatture di acquisto e delle fatture di vendita, nonchè un elenco dei pagamenti effettuati per l'acquisto nel corso del mese precedente, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (C.E.E.) numero 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione per anno civile, l'assuntore deve trasmettere all'A.I.M.A., entro il 31 gennaio 1975, un conto provvisorio al 31 dicembre dell'anno 1974, relativamente al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'art. 1974 e distintamente per ciascun mese dell'anno stesso e per qualità di cereale, con indicazione:

a) del valore delle quantità giacenti al 31 dicembre dello anno 1973, riportate al 1° gennaio dell'anno civile 1974 al prezzo d'intervento valido per la qualità tipo a quest'ultima data;

b) dell'importo totale del prezzo pagato per l'acquisto delle quantità successivamente entrate nel corso dell'anno 1974;

c) dell'importo totale del prezzo riscosso per le quantità uscite nel corso dell'anno 1974;

d) del valore delle quantità rimaste giacenti al 31 dicembre dell'anno 1974, riportate al 1° gennaio dell'anno 1975 al prezzo d'intervento valido a quest'ultima data per la qualità tipo.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, un compenso riferito a quintale di cereali effettivamente acquistati ed immagazzinati, nella misura che sarà determinata nel contratto di affidamento del servizio.

All'assuntore è dovuto altresì il rimborso delle spese di entrata in magazzino dei cereali acquistati, delle spese di uscita dal magazzino dei cereali ceduti, del costo del finanziamento sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata della effettiva giacenza dei cereali in magazzino, nella misura che sarà stabilita nel contratto.

In sede di liquidazione di quanto compete all'assuntore ai sensi del precedente comma, saranno detratti l'eccedenza tra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonché gli acconti previsti dai precedenti articoli 8 e 10.

Art. 14.

Per le quantità di cereali acquistate nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 e rimaste invendute al termine della campagna stessa, l'assuntore ha l'obbligo di proseguire nel corso della successiva campagna 1975-76 i compiti di commercializzazione previsti per la precedente campagna con diritto agli ulteriori relativi compensi e rimborsi, nonché al rimborso dell'ulteriore costo del finanziamento, calcolato a partire dal 1° agosto 1975 sul controvalore delle rimanenze di frumento tenero, frumento duro ed orzo determinato in base ai prezzi iniziali d'intervento della campagna di commercializzazione 1975-76, e dal 1° ottobre 1975 sul controvalore delle rimanenze di granoturco determinato in base al prezzo iniziale d'intervento della campagna di commercializzazione 1975-76.

Per le rimanenze di cereali invendute rispettivamente al 31 luglio ed al 30 settembre 1975, qualora i prezzi iniziali di intervento della campagna 1975-76 risultassero inferiori ai prezzi iniziali di intervento della precedente campagna 1974-75, sono dovute dall'A.I.M.A. all'assuntore le differenze fra detti prezzi iniziali delle due campagne. Tali differenze non sono imputabili al compenso, dato che esse costituiscono un rimborso di costo già sostenuto dall'assuntore.

Qualora i prezzi iniziali d'intervento della campagna 1975-1976 risultassero superiori a quelli iniziali di intervento della campagna 1974-75, per i quantitativi successivamente venduti si terrà conto, nell'applicazione del precedente art. 10, del prezzo base iniziale di intervento della campagna 1974-75 e del prezzo base di vendita.

Nelle suddette differenze di prezzi si intendono comprese le eventuali diminuzioni, oppure gli eventuali aumenti di valore delle caratteristiche del prodotto invenduto derivanti sia dalla variazione dei prezzi d'intervento di base nelle due campagne, sia dalla variazione dei parametri di valutazione delle caratteristiche medesime.

Art. 15.

Per esigenze tecniche di amministrazione e di vendita la A.I.M.A. ha facoltà di impartire norme tendenti ad unificare, sotto il profilo amministrativo e contabile, le operazioni occorrenti per la commercializzazione delle quantità di cereali rimaste invendute al termine di campagne anteriori, fatte salve le competenze dell'assuntore.

Art. 16.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'A.I.M.A. e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 marzo 1975.

Art. 17.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 18

Nel corso della campagna di commercializzazione l'A.I.M.A. impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinché la attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 19.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore dei servizi nei confronti dell'A.I.M.A.

Visto, *il Ministro-presidente*: BISAGLIA

TABELLA A

Centri di commercializzazione e relativi prezzi d'intervento dei cereali per la campagna 1974-75

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
	FRUMENTO TENERO	
Alessandria	Alessandria - Acqui - Tortona - Casale Monferrato - Arquata Scrivia	8.283,141
Ancona	Ancona - Jesi - Osimo - Senigallia - Fabriano - Ostra Vetere	8 494,605
Arezzo	Arezzo - Cortona - S Giovanni Valdarno - Bibbiena - Sansepolcro	8.538,66
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno - Ortezzano - Montegranaro - Fermo - Amandola	8 482,59
Asti	Asti - Nizza Monferrato	8 267,922
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Calitri	8 654,805
Bari	Bari - Gravina di P - Gioia del Colle - Minervino Murge	8 759,736
Belluno	Belluno	8 227,071
Benevento	Benevento - S Bartolomeo in Galdo	8 654,805
Bergamo	Bergamo - Fontanella - Treviglio	8.267,922
Bologna	S Giovanni Persiceto - Imola - Vergato - Molinella	8 410,5
Brescia	Brescia - Lonato - Orzinuovi - Rovato - Manerbio - Remedello	8 296,758
Brindisi	Brindisi	8 654,805
Cagliari	Cagliari	8 710,875
Caltanissetta	Caltanissetta	8 710,875
Campobasso	Campobasso - Larino - Termoli - Riccia	8.532,252
Caserta	Aversa - Vairano - S Felice a Cancello	8.667,621
Catania	Catania	8.740,512
Catanzaro	Catanzaro - S. Eufemia Lamezia - Crotone	8.568,297
Chieti	Chieti - Casalbordino - Lanciano	8.525,043
Como	Mariano Comense	8.240,688
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Montalto Uffugo - Amendolara	8.581,914
Cremona	Cremona - Crema - Scandolara	8.311,176
Cuneo	Cuneo - Savigliano - Mondovì - Saluzzo - Alba	8.253,504
Enna	Enna	8.710,875
Ferrara	Ferrara - Vigarano - Massafiscaglia - Portomaggiore	8.385,669
Firenze	Borgo S. Lorenzo - Empoli - Figline Valdarno	8.538,66
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Candela - Lucera - Pietramontecorvino - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco Lamis	8.710,875
Forlì	Forlì - Rimini - Cesena - Meldola - Coriano - Rocca S. Casciano	8.353,629
Frosinone	Frosinone - Anagni - Cassino - Paliano	8.640,387
Gorizia-Trieste	Romans d'Isonzo	8.227,071
Grosseto	Grosseto - Cinigiano - Manciano - Gavorrano - Orbetello - Castel del Piano - Civitella Paganico	8.582,715
Isernia	Venafro	8.532,252
L'Aquila	L'Aquila - Avezzano	8.525,043
Latina	Latina - Cisterna - Terracina - Aprilia	8.640,387
Lecce	Lecce	8.625,168
Livorno	Rosignano - Suvereto - Ardenza	8.538,66

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Lucca	S. Pietro a Vico	8 538,66
Macerata	Macerata - Castelraimondo - S. Angelo in Pontano - Cingoli - Recanati	8 482,59
Mantova	Mantova - Ostiglia - Ceresara Commessaggio	8 325,594
Matera	Matera - Montalbano Jonico - Irsina - Ferrandina - Bernalda - Nova Siri - Stigliano	8 654,805
Messina	Messina	8 740,512
Milano	Milano - Corbetta - Lodi - Casalpusterlengo - Vimercate	8 296,758
Modena	Modena - S Felice sul Panaro - Carpi - Pavullo - Mirandola	8 390,475
Napoli	Napoli	8 813,403
Novara	Novara	8 253,504
Padova	Padova - Este - Piove di Sacco Camposampiero	8 283,141
Palermo	Palermo - Termini Imerese	8 813,403
Parma	Parma - Fontanellato - Calestano - Bardi Busseto	8 339,211
Pavia	Pavia - Voghera - Mortara - Corteolona	8 283,141
Perugia	Perugia - Foligno - Città di Castello - Gubbio - Todi - Castiglione del Lago	8 581,914
Pesaro-Urbino	Pesaro-Urbino - Macerata Feltria - Cagli - Fossombrone	8 339,211
Pescara	Pescara - Manoppello - Loreto Aprutino	8 532,252
Piacenza	Piacenza - Fiorenzuola D'Arda - Borgonovo - Bettola	8 311,176
Pisa	Pisa - Pontedera - Guardistallo - Volterra	8 538,66
Pistoia	Monsummano	8 538,66
Pordenone	Pordenone	8 227,071
Potenza	Potenza - Venosa - Senise - Melfi - Avigliano - Lavello - Genzano di Lucania	8 610,75
Ravenna	Ravenna - Faenza - Conselice - Lugo	8 325,594
Reggio Emilia	Reggio Emilia - Carpineti - Novellara - Ramiseto	8 353,629
Rieti	Rieti Poggio Mirteto	8 625,168
Roma	Roma - Campagnano - Cerveteri - Tivoli - Civitavecchia - Pomezia	8 710,875
Reggio Calabria	Reggio Calabria	8 813,403
Rovigo	Rovigo - Badia Polesine - Contarina - Adria	8 325,594
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Eboli	8 740,512
Sassari	Olbia	8 610,750
Siena	Siena - Montepulciano - Buonconvento - Colle Val d'Elsa	8 538,66
Taranto	Mottola - Manduria	8 654,805
Teramo	Teramo - S. Omero - Montorio al Vomano - Giulianova	8 511,426
Terni	Terni - Narni Scalo - Orvieto - Fabro	8 581,914
Torino	Torino - Pinerolo - Rivarolo Canavese - Chivasso - Carmagnola	8 261,514
Treviso	Treviso - Vazzola - Montebelluna - Castelfranco Veneto	8 240,688
Udine	Udine - S. Giorgio di Nogaro - Latisana	8 227,071
Varese	Gallarate	8 240,688
Venezia	Venezia - Mestre - Cavarzere - S. Donà di Piave - Portogruaro - Dolo	8 283,141
Vercelli	Vercelli - Santhià - Crescentino	8 253,504

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Verona	Verona - Cerea - S. Bonifacio - Caprino Veronese	8.296,758
Vicenza	Vicenza - Barbarano - Thiene - Sandrigo - Lonigo	8.283,141
Viterbo	Viterbo - Valentano - Tarquinia - Civitacastellana	8.640,387

FRUMENTO DURO

I prezzi sottoindicati sono riferiti al frumento duro di varietà Cappelli ed assimilati. Detti prezzi sono diminuiti di L 192,24 per q.le per il prodotto di varietà Grifoni e di L. 961,20 per q.le per il prodotto delle varietà Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Agrigento	Agrigento - Licata - Cammarata - Canicattì - Ribera - S. Margherita B. - Naro - Aragona - Cianciana - Favara - Bivona	13 363,083
Avellino	Atripalda - Ariano Irpino - Lacedonia - Vallata - Calitri - Montecalvo - Mirabella Eclano	13.363,083
Bari	Bari - Spinazzola - Altamura - Canosa di P - Gravina di P - Minervino M. - Santeramo in Colle	13 363,083
Benevento	Benevento - S Bartolomeo in Galdo - Pescosannita - Apice - Circello - Castelfranco in Miscano	13 363,083
Brindisi	Brindisi	13 363,083
Cagliari	Cagliari - Oristano - Barumini - Sanluri - S. Giovanni Suergiu - Villacidro - Guspini - Iglesias - Pula - Giba - Senorbì - Guasila	13 363,083
Caltanissetta	Caltanissetta - Riesi - Gelà - Mussomeli - Vallelunga - Mazzarino - Resuttano - Milena - Marianopoli - Serradifalco	13 363,083
Campobasso	Campobasso - Larino - S Croce di M. - Termoli - Riccia - Montenero di Bisaccia - S Elia a Pianisi	13 363,083
Caserta	Vairano - Piedimonte d'Alife	13.363,083
Catania	Catania - Caltagirone - Ramacca - Schettino (fraz. Paternò) - Grammichele - Palagonia - Mirabella Imbaccari - Militello - Raddusa	13.363,083
Catanzaro	Catanzaro - Crotone - Isola Capo Rizzuto - Cutro - Strongoli - Botricello - Cropani - Vibo Valentia - S. Eufemia Lamezia	13.363,083
Chieti	Chieti - Atessa - Guardiagrele - Lanciano - Casoli - Casalbordino	13.363,083
Cosenza	Cosenza - Spezzano Albanese - Rocca Imperiale - Mongrassano - Amendolara - Montalto-Rose	13.363,083
Enna	Enna - Centuripe - Nicosia - Pietraperzia - Aidone - Agira - Catenanuova - Gagliano - Castelferrato - Barrafranca - Villarosa	13.363,083
Foggia	Foggia - Cerignola - S. Severo - Manfredonia - Lucera - Ascoli Satriano - Serracapriola - Orsara di P. - Pietramontecorvino - Casalnuovo - Poggio Imperiale - S. Marco in Lamis	13.363,083
Frosinone	Frosinone - Cassino - Paliano	13.363,083
Genova	Genova	13.363,083
Grosseto	Grosseto - Manciano - Castel del Piano - Civitella Paganico	13.363,083
Isernia	Isernia - Venafro	13.363,083
Latina	Latina	13.363,083
Lecce	Lecce - Maglie - Nardò	13.363,083
Matera	Matera - Bernalda - Ferrandina - Irsina - Grassano - Stigliano - Montalbano J. - Nova Siri - Craco	13.363,083
Messina	Messina - Milazzo - Castel di Lucio - Cesarò	13.363,083

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
Nuoro	Nuoro - Macomer - Gergei - Siniscola - Magomadas - Orosei Tortolì - Isili - Laconi	13 363,083
Palermo	Termini Imerese - Corleone - Castellana S. - Baucina - Alia - Camporeale - Prizzi - Cefalà Diana - Castronuovo - Alimena - Bisacquino - Palermo	13 363,083
Pescara	Pescara	13 363,083
Pisa	Volterra	13 363,083
Potenza	Potenza - Senise - Venosa - Genzano di Lucania - Melfi - Avigliano - Corleto Perticara - Rionero in Vulture - Lavello - Atella - Oppido Lucano - Tolve - Montemilone	13 363,083
Ragusa	Ragusa - Modica - Chiaramonte Gulfi - Giarratana - Ispica - Acate	13 363,083
Reggio Calabria	Reggio Calabria - Locri	13 363,083
Roma	Roma - Cerveteri - Campagnano - Civitavecchia - Tivoli	13 363,083
Salerno	Salerno - Sala Consilina - Altavilla	13 363,083
Sassari	Alghero - Bornova - Olbia - Ozzieri - Porto Torres - Pozzomaggiore - Sedini - Itiri - Tula - Sassari	13 363,083
Siena	Siena - Buonconvento	13 363,083
Siracusa	Siracusa - Noto - Lentini Palazzolo - Acreide - Rosolini - Canicattini Bagni	13 363,083
Taranto	Mottona - Ginosa	13 363,083
Trapani	Castelvetrano - Alcamo - Poggioreale - Salemi - Mazara del Vallo - Buseto Palizzolo - Marsala - Gibellina	13.363,083
Viterbo	Viterbo - Sutri - Tarquinia - Acquapendente - Bagnoregio -Tuscania - Monteromano - Montalto di Castro - Barbarano Romano - Valentano	13 363,083

Provincie	Centri di commercializzazione	Prezzi intervento Lit./q.le
	GRANOTURCO	
Alessandria	Alessandria	7 172,955
Bergamo	Bergamo	7 172,955
Brescia	Brescia	7 172,955
Cremona	Cremona	7 172,955
Cuneo	Cuneo	7 172,955
Mantova	Mantova	7 172,955
Milano	Milano	7 172,955
Padova	Padova	7 172,955
Pordenone	Pordenone	7 172,955
Rovigo	Rovigo	7 172,955
Torino	Torino	7 172,955
Treviso	Treviso	7 172,955
Udine	Udine	7 172,955
Venezia	Venezia	7 172,955
Verona	Verona	7 172,955
Vicenza	Vicenza	7 172,955
	ORZO	
Napoli	Napoli	**7 737,66**

Visto, *il Ministro-presidente* BISAGLIA

TABELLA *B*

La qualità tipo del frumento tenero, del frumento duro, dell'orzo e del granoturco alla quale sono riferiti i relativi prezzi d'intervento fissati per la campagna di commercializzazione 1974-75 è la seguente:

	Frumento tenero	Frumento duro	Orzo	Granoturco
a) Per tutti i cereali considerati: prodotto sano, leale, mercantile, di colore proprio della specie del cereale, corrispondente alla qualità media del cereale stesso raccolto in condizioni normali, esente da cattivo odore, parassiti vivi, semi nocivi (amari e tossici), tracce di muffa, carie e carbonatura.				
Per il frumento duro, oltre alle caratteristiche suddette, i chicchi debbono presentare alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo.				
b) Tenore di umidità . . . . %	16	16	16	15
c) Peso specifico . . . . kg./hl	75	78	67	—
d) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta %	5	24,5	4	8
di cui:				
Impurità relative ai chicchi (chicchi striminziti, attaccati da parassiti, con colorazione del germe o volpati e chicci di altri cereali) . . . . %	1,5	1,5	2	4
Chicchi spezzati . . . . %	2	2	—	2
Chicchi germinati . . . . %	1	0,5	1	1
Impurità varie (semi di erbacce, chicchi avariati, pule, insetti morti e loro frammenti, ecc.) . . . . %	0,5	0,5	1	1
Presenza nel frumento duro di chicchi bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di frumento tenero (fino ad un massimo del 4%), complessivamente . . . %	—	20	—	—

Visto, *il Ministro-presidente*: BISAGLIA

TABELLA *C*

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI DI PREZZO PER CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1974-75

Quando il cereale presenta caratteristiche che differiscono da quelle stabilite per la qualità tipo si applicano le maggiorazioni e detrazioni indicate in misura percentuale nei seguenti prospetti I, II e III.

Dette percentuali vanno applicate sui prezzi di riferimento per q.le di lire 8 813,403 per il frumento tenero, di L. 13.363,083 per il frumento duro, di L 7 737,66 per l'orzo e di L. 7.172,955 per il granoturco.

Tutte le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche effettive si applicano congiuntamente. Qualora però risultino contemporaneamente una maggiorazione per tenero di umidità ed una maggiorazione per peso specifico, si applica soltanto la maggiorazione più elevata delle due.

I — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITÀ

Tasso di umidità %	Grano tenero %	Grano duro %	Orzo %	Granoturco %
		Maggiorazioni		
12,5 o meno	2 -	3 -	1,5	0,5
12,6	2 -	2,9	1,5	0,5
12,7	2 -	2,8	1,5	0,5
12,8	2 -	2,7	1,5	0,5
12,9	2 -	2,6	1,5	0,5
13 -	2 -	2,5	1,5	0,5
13,1	2 -	2,4	1,5	0,5
13,2	2 -	2,3	1,5	0,5
13,3	2 -	2,2	1,5	0,5
13,4	2 -	2,1	1,5	0,5
13,5	2 -	2 -	1,5	0,5
13,6	1,9	1,9	1,5	0,5
13,7	1,8	1,8	1,5	0,5
13,8	1,7	1,7	1,5	0,5
13,9	1,6	1,6	1,5	0,5
14 -	1,5	1,5	1,5	0,5
14,1	1,4	1,4	1,4	0,4
14,2	1,3	1,3	1,3	0,3
14,3	1,2	1,2	1,2	0,2
14,4	1,1	1,1	1,1	0,1
14,5	1 -	1 -	1 -	—
		Detrazioni		
15,5	—	—	—	0,1
15,6	—	—	—	0,2
15,7	—	—	—	0,4
15,8	—	—	—	0,5
15,9	—	—	—	0,6
16 -	—	—	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

Grano tenero Kg./Hl	%	Grano duro Kg./Hl	%	Orzo Kg./Hl	%
Maggiorazioni		*Maggiorazioni*			
oltre 79,—	1,10	oltre 82,—	1,10	—	—
da 78,001 a 79,—	0,90	da 81,001 a 82,—	0,90		
da 77,001 a 78,—	0,60	da 80,001 a 81,—	0,60	—	—
da 76,001 a 77,—	0,30	da 79,001 a 80,—	0,30		
da 74,— a 76,—	Base	da 77,— a 79,—	Base	63,000 ed oltre	Base
Detrazioni		*Detrazioni*			
da 73,— a 73,999	0,75	da 76,— a 76,999	0,75	—	—
—	—	—	—	—	—

III. — DETRAZIONI PER IMPURITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5,—	10,—	— 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% complessivo di tolleranza (a + b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità.
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,—		
c) Chicchi germinati	2,5	3,—		— 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,— (1)		— 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5, (2)	10,—	— 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% di tolleranza complessivo (a + b) e fino ai limiti massimi di ricevibilità.
b) Cariossidi spezzate (frattura inferiore al 50 % della cariosside)		5,—		
c) Chicchi germinati	2,—	2,—		—
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,— (1)		— 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
e) Chicchi di frumento tenero	24,— (incluso massimo 4 % di tenero nel duro)	7,— (2)	57,—	— 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 7%.
f) Chicchi bianconati		50,—		— 0,2% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione del 24 al 40% di bianconati. — 0,3% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre il 40% e fino al limite massimo di ricevibilità.

(1) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati e lo 0,05 % di segale cornuta.
(2) I chicchi di frumento tenero nel frumento duro oltre la tolleranza del 4 % vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Orzo				
a) Chicchi attaccati da parassiti e chicchi di altri cereali	5,—	5,—	10,—	
b) Chicchi germinati	2,5	3,—		—
c) Impurità varie (nulle)	1,—	3,—		— 0,1% per ogni differenza supplementare dell'1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3%.
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,—	5,—	10,—	— 0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità.
b) Chicchi spezzati	4,—	10,—		idem c.s.
c) Chicchi germinati	3,—	3,—		—
d) Impurità varie (nulle)	1,—	4,—		— 0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre l'1% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 4%.

Visto, *il Ministro-presidente*: BISAGLIA

TABELLA *D*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1974-75

	FRUMENTO TENERO ED ORZO	FRUMENTO DURO	GRANOTURCO
	Lit/q.le	Lit/q.le	Lit/q.le
Agosto 1974	—	—	—
Settembre 1974	88,11	92,115	—
Ottobre 1974	176,22	184,23	—
Novembre 1974	264,33	276,345	88,11
Dicembre 1974	352,44	368,46	176,22
Gennaio 1975	440,55	460,575	264,33
Febbraio 1975	528,66	552,69	352,44
Marzo 1975	616,77	644,805	440,55
Aprile 1975	704,88	736,92	528,66
Maggio 1975	792,99	829,035	616,77
Giugno 1975	—	—	704,88
Luglio 1975	—	—	792,99

Visto, *il Ministro-presidente*: BISAGLIA

(7215)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto interministeriale 31 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1973, registro n. 2 Turismo, foglio n. 60, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici delle carriere del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1974, registro n. 1 Turismo, foglio n. 145, con cui questa amministrazione è stata autorizzata a bandire un concorso pubblico a quattro posti di commesso in prova;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso, per titoli, alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Tenuto conto dei benefici riservati, in materia di assunzioni, agli invalidi ed agli altri aventi diritto, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e 19 ottobre 1970, n. 744;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Compimento degli studi di istruzione elementare (licenza di quinta elementare).

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, dovranno essere presentate o fatte pervenire entro e non oltre trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) le proprie generalità, scritte in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (con l'indicazione, ove occorra, della concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico relativo;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, con impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte o non chiare indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il «visto» del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando e di quelle non in regola con il bollo o siano prive dell'autenticazione della firma dell'aspirante.

Art. 6.

Alla domanda debbono essere allegati, redatti secondo le forme prescritte dalla legge, tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscono titoli valutabili ai fini del concorso (quali ed esempio: servizio prestato presso amministrazioni dello Stato, enti pubblici o istituti riconosciuti dallo Stato, diplomi di qualificazioni attinenti alle mansioni proprie della carriera ausiliaria rilasciati da istituti statali o riconosciuti, patenti di guida, ecc.).

I candidati, inoltre, dovranno far pervenire, unitamente alla domanda, un elenco, redatto in sei copie in carta libera, tutte sottoscritte e datate, dei titoli prodotti, con l'indicazione specificata di ognuno di essi.

I titoli, con il relativo elenco, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

Art. 7.

La commissione esaminatrice, nominata con successivo decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli di merito prodotti dai candidati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio del personale trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti relativi ai titoli stessi, con l'elenco di cui al precedente articolo.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo il punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli. Saranno dichiarati idonei gli aspiranti che avranno riportato un punteggio non inferiore a 6 su 10.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa le preferenze o precedenze.

Art. 9.

I candidati che intendono far valere i titoli ai fini della preferenza o della precedenza (ad esempio: mutilati ed invalidi di guerra, per servizio, orfani di guerra e di caduti per servizio, ecc.), debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte, che attestino il possesso dei titoli stessi.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *E*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Il certificato dovrà contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti, invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili del lavoro, il certificato medico deve contenere anche la dichiarazione che lo invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni ai sensi delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, art. 6, n. 3, e 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Art. 11.

I documenti che perverranno al Ministero oltre i termini stabiliti dagli articoli 9 e 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, purchè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Con decreto ministeriale sarà approvata la graduatoria generale di merito formata dalla commissione esaminatrice e saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori e degli idonei, saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati commessi in prova per la durata di mesi sei, nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del turismo e dello spettacolo, con diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera ausiliaria.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Art. 14.

I commessi in prova che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1974
Registro n. 2 *Turismo, foglio n.* 182

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali e personale - Divisione II - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del turismo e dello spettacolo, indetto con decreto ministeriale.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2, lettera *B*), del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, nonchè la data del relativo provvedimento e l'autorità che lo ha emesso);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . nell'anno scolastico . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente: . . .,

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . ., (oppure): non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . . . .

Firma (2) . . . .

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che hanno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il « visto » del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il « visto » del comandante della compagnia o unità equiparata.

(6920)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970 n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1972, registro n. 50, foglio n. 23, con il quale è stato indetto un concorso riservato, per titoli ed esami, a quattro posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici e vesuviano, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, in corso di registrazione, con il quale il predetto concorso è stato dichiarato deserto;

Considerato, pertanto, che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva dell'osservatorio astronomico di Brera-Milano sono disponibili per concorso pubblico tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posti da ricoprirsi presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei Corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti Corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 32 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Con successivo decreto che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove d'esame.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di officina e in una prova orale, intese ad accertare la preparazione del candidato sul programma di cui all'allegato *B*.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato; oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 32 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause, che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copie dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 10.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1973

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 246

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio concorsi - Viale Trastevere — 00100 ROMA

. . sottoscritt. . . (*a*), nat. a . (provincia di . .), il . ., chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione all'osservatorio astronomico di Brera-Milano, concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1974, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 246, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 settembre 1974.

A tal fine . . sottoscritt. dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (*b*) . .;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat. destituit. o dispensat. dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat. dichiarat. decadut. da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*)

. . sottoscritt. dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . (provincia di .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt. allega, inoltre, i seguenti titoli di merito:

Luogo e data . . . . .

Firma (*i*)

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

Conoscenza e schizzi rappresentativi di utensili, organi ed attrezzi per macchine; lavorazione a mano, con utensili, di pezzi meccanici; esecuzione di aggiustaggio ed accoppiamento; costruzione di strutture metalliche semplici con profilati; saldature di metalli; conoscenza ed impiego del tornio, della fresatrice, della spianatrice e della rettificatrice e lavorazione a queste macchine di parte di apparecchi meccanici; conoscenze teoriche e pratiche nel campo dell'orologeria, degli strumenti astronomici (riflettori e rifrattori); impianti di alluminatura di specchi astronomici. Elementi di tecnica fotografica astronomica.

(7176)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario

Le prove scritte obbligatorie del concorso, per esame, a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1974, avranno luogo nei giorni 9 e 10 ottobre 1974, alle ore 8, in Roma, palazzo dello sport, EUR.

(7291)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di perito in prova (tabella XII)

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 12 dicembre 1973, n. 2861, pubblicato nel 1° supplemento del 5° Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'11 febbraio 1974, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quaranta posti di perito in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, riservato al personale di ruolo della stessa amministrazione, compreso il personale dell'esercizio per gli uffici locali;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di perito in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XII) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 12 dicembre 1973, n. 2861, è costituita come segue:

Presidente:

Ascione prof. ing. Antonio, dirigente superiore.

Membri:

Bolognesi prof. Alberto, ordinario di elettrotecnica presso l'istituto tecnico industriale « Giorgi » di Roma;
Biggi prof. Armando, ordinario di meccanica e macchine presso l'istituto tecnico per geometri di via Tuscolana, Roma;
Vespasiano ing. Michele, primo dirigente;
Galluzzo ing. Carmelo, direttore di divisione ad esaurimento.

Segretario:

Fruguglietti dott. Agnese Maria, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974
Registro n. 45 Poste, foglio n. 271

(7065)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni ed integrazioni all'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 2 dicembre 1971, 23 giugno 1972, 27 gennaio 1973, 5 settembre 1973, 20 novembre 1973 e 28 novembre 1973 che predispongono l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati rispettivamente nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1972 e nelle *Gazzette Ufficiali* del 13 luglio 1972, 14 febbraio 1973, 4 ottobre 1973, 7 dicembre 1973 e 24 gennaio 1974;
Accertato che il nominativo incluso al n. 558 del citato elenco non è Di Mario Dino bensì Di Mario Gino;
Visto che il dott. Bucci Aldo, incluso al n. 1729 come idoneo per ospedali zonali a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha presentato ulteriore certificazione per ottenere l'inclusione tra i primari di medicina generale che alla data 8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedale zonale;
Viste le documentate istanze dei dottori Canella Vittorio, Carucci Leone Vito, Chirico Arturo, Colpi Antonio e Malizia Enrico che chiedono l'inclusione nell'elenco di cui al primo comma;
Considerato che occorre procedere alla rettifica ed all'aggiornamento dell'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971 e successive integrazioni, viene così modificato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
558. Di Mario Gino	Roma - 23 gennaio 1930							si
1729. Bucci Aldo	Rocchetta al Volturno - 6 maggio 1926				si			si

Art. 2.

Per i motivi in premessa illustrati, all'elenco dei primari di medicina generale, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 1971 e successive integrazioni, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1731. Canella Vittorio	Venezia - 31 maggio 1926					si		
1732. Carucci Leone Vito	Mottola - 1° gennaio 1926			si				
1733. Chirico Arturo	Reggio Calabria - 2 agosto 1930				si			
1734. Colpi Antonio	Lugo Vicentino - 4 novembre 1924							si
1735. Malizia Enrico	Roma - 31 marzo 1926					si		

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale banditi da enti ospedalieri di categoria pari o inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6697)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio e in congedo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 56, col quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettico nel servizio automobilistico di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Magg. gen. s.a. s.p.e. Mauthe-Degerfeld Charles.

Membri:
Col. s.a. s.p.e. t. S.G. Tommasini Luciano;
T. col. s.a. s.p.e. Macili Nello;
T. col. s.a. s.p.e. t. S. G. Di Muro Matteo;
T. col. s.a. s.p.e. De Leonardis Francesco.

Membri supplenti:
Col. s.a. s.p.e. Rao Ettore;
T. col. s.a. s.p.e. Mazzolari Sergio.

Segretario senza diritto a voto:
Messana dott. Luigi, consigliere.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1974
Registro n. 13 Difesa, foglio n. 384

(7143)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 176/Sanità del 22 maggio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il decreto n. 686/Sanità del 24 dicembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Considerato che il dott. Mario Balducci componente della commissione in parola ha comunicato di essere nell'impossibilità di prendere parte ai lavori concorsuali dichiarandosi dimissionario;

Ritenuta pertanto la necessità di sostituire il predetto funzionario al fine di consentire l'espletamento della procedura concorsuale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17, del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Maria Salvatore Ponzanelli, veterinario dirigente superiore, in servizio presso l'ufficio veterinario provinciale di Brescia, è nominato componente della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Mario Balducci.

Il decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Milano, addì 19 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(7151)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5990 in data 31 dicembre 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1971;

Visto il successivo proprio decreto n. 5990/*bis* in data 11 giugno 1973, con il quale si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione delle domande a seguito di variazioni apportate alle condotte messe a concorso;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni e le proposte pervenute dalla regione Marche, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei Medici di Pesaro e dalle amministrazioni comunali interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Gullotti dott. Vincenzo, vice prefetto in servizio presso l'ente regione Marche.

Componenti:
Iappelli dott. Carlo, direttore di sezione, prefettura Pesaro;
Paolucci prof. Salvatore, medico provinciale di Ancona;
Lungarotti prof. Ferdinando, primario chirurgo ospedale Pesaro;
Ansuini dott. Athos, primario medico ospedale Mondolfo;
Lucchetti dott. Ireneo, medico condotto di Novafeltria.

Segretario:
Ianniello dott. Ugo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso questo ufficio.

La Commissione, che avrà sede in Pesaro presso l'ospedale generale provinciale « S. Salvatore », inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 7 agosto 1974

Il medico provinciale: CAVINA

(7068)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742340)